

## TRIBUNALE MILANO

2 MARZO 1995

PRESIDENTE EST.: MANNACIO

PARTI: EDITORIALE

L'ESPRESSO S.P.A.

(Avv. Chiodi)

GOLDERER

(Avv. Mariani, Tedesco)

**Stampa • Attività di fotoreporter • Natura giornalistica • Requisiti • Esclusione • Contratto per i dipendenti d'aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa • Applicabilità**

*Anche l'attività fotografica — al pari di quella che si estrinseca nella produzione di segni altrettanto significativi del pensiero che la parola — può formare oggetto di attività giornalistica, e quindi anche l'attività di fotografo può dar luogo ad una prestazione giornalistica a*

*pieno titolo desumibile sotto la nozione di attività redazionale. Va tuttavia ricordato che ciò è possibile — in armonia con la nozione di attività giornalistica come quella che consiste nell'elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri — solo a condizione che alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo all'interno del giornale come segno significativo a sé stante, o come supporto significativo al discorso stesso.*

**M**aria Angela Golderer ha fatto ricorso al Pretore del lavoro di Milano convenendo davanti a tale giudice la S.p.A. Editoriale L'Espresso.

La ricorrente ha esposto di essere stata assunta dalla società convenuta quale Segretaria di redazione l'1 febbraio 1970 in occasione della uscita del Supplemento Economia Finanza e per la redazione culturale e politica.

Il contratto di lavoro venne regolamentato in base al contratto collettivo aziende grafiche e affini.

La ricorrente ha affermato — poi — che nel 1980 era stata convocata a Roma dove le era stato proposto di lasciare la Segreteria di redazione e di passare ad occuparsi della Redazione fotografica e di operare alla stessa come fotografa. Ella aveva accettato la proposta lasciando la Segreteria di redazione.

Dal settembre 1980 in poi ella si era dedicata integralmente al nuovo incarico prima svolgendo le mansioni di fotografa interna (nel ricorso venivano indicate le attività svolte). Dal giugno 1983 — iniziata la pubblicazione dei supplementi regionali — ella aveva assunto la responsabilità della parte immagine di tali supplementi, svolgendo le attività descritte nel ricorso. In relazione a tale attività ella aveva ricevuto — in aggiunta, alla normale retribuzione — compensi per prestazione autonoma sottoposti a ritenuta di acconto. La ricorrente — ciò premesso — ha affermato che — ritenuta la natura giornalistica dell'attività svolta — aveva sollecitato un nuovo e diverso inquadramento ricevendone per tutta risposta un progressivo svuotamento dell'attività di fotografa e la riduzione delle mansioni ad attività puramente burocratico-amministrative.

In questa situazione aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a fronte delle quali l'Espresso non solo non aveva calcolato nel t.f.r. i compensi aggiuntivi ma aveva anche trattenuto l'indennità sostitutiva del

preavviso. Tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto di essere considerata a tutti gli effetti giornalista con applicazione del relativo contratto anche sotto il profilo economico. Ha chiesto anche il risarcimento del danno per precluso accesso alla carriera giornalistica.

Si costituiva la società convenuta opponendosi alla domanda.

La resistente negava che potesse sussistere una giusta causa di dimissioni sia per l'inesistenza del diritto vantato sia per carenza del requisito dell'immediatezza (le richieste della Golderer erano state respinte nel 1985 e la cessazione del rapporto era avvenuta molto più tardi).

Quanto alla domanda di ricalcolo della tredicesima e t.f.r. con riferimento ai compensi aggiuntivi, la resistente osservava che essa era contraddittoria rispetto alla domanda principale posto che quest'ultima era fondata sul contratto giornalisti mentre la prima aveva come riferimento il contratto poligrafici.

La domanda era comunque infondata nel merito per tre ordini di ragioni (per la presenza di un trattamento retributivo globale più favorevole, per inesistenza di un principio di onnicomprensività e relativa necessità di esaminare la normativa del contratto, per l'inerenza del compenso ad un diverso ed autonomo rapporto di natura autonoma).

La resistente negava anche che l'attività svolta avesse natura giornalistica. La resistente affermava che la ricorrente non aveva mai svolto attività diverse da quelle proprie della sua qualifica. La ricorrente — proseguiva la resistente — aveva manifestato la propria aspirazione di dedicarsi alla fotografia e in relazione a ciò aveva ricevuto l'autorizzazione a effettuare dei servizi fotografici svolti all'esterno, fuori orario, con mezzi propri e liberamente accettati o rifiutati dai giornalisti. Il nucleo della sua attività era rimasto caratterizzato da incarichi di documentazione ed archivio.

La resistente negava anche che l'attività fotografica potesse essere considerata oggettivamente giornalistica quanto meno per l'assenza — nella specie — di una elaborazione in funzione informativa dell'immagine stessa che potesse — per tale verso — qualificarsi come di completamento o come sostituzione dell'informazione scritta.

Si ribadiva — comunque — che tale attività doveva ritenersi autonoma ed accessoria a quella principale.

Parte resistente — infine — eccepiva la prescrizione quinquennale del contempo sostenendo l'indeterminatezza della domanda relativa al trattamento retributivo richiesto.

Il Pretore con sentenza 27 ottobre 1990 n. 2706 ha accolto la domanda affermando che avendo il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia iscritto d'ufficio la Golderer al Registro dei praticanti e poi dei giornalisti non poteva non riconoscersi natura giornalistica all'attività svolta dalla Golderer. Conseguenziale — secondo il Pretore — l'accoglimento di tutti i capi di domanda.

Contro tale sentenza ha appellato la società soccombente.

L'appellante nega — nell'atto di appello — la fondatezza della motivazione del Pretore secondo cui l'iscrizione nell'Albo sia costitutiva non tanto dello — irrilevante — status soggettivo di giornalista — quanto della natura oggettivamente giornalistica dell'attività svolta che è l'unico presupposto per l'applicazione del contratto. Per il resto si riporta a quanto dedotto nella memoria di resistenza di primo grado.

La Golderer si è costituita ed ha resistito all'appello.

Il Tribunale ha proceduto ad istruttoria ad esito della quale le parti hanno depositato memorie illustrative.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Le domande della Golderer si articolano in diversi capi alcuno dei quali dipendono dall'accertamento della natura giornalistica o meno dell'attività svolta dall'appellata ed altri — invece — che prescindono da tale accertamento. L'impugnazione ha riproposto all'attenzione del Tribunale sia i capi del primo tipo che quelli del secondo tipo.

La sentenza pretorile di accoglimento dei capi di domanda del primo tipo non poteva certo fondarsi sul rilievo che la Golderer era stata iscritta all'Albo dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'iscrizione — di per sé — attribuisce all'iscritto esclusivamente uno status professionale astratto e cioè il titolo di giornalista professionista.

Il successivo passaggio — indispensabile per l'accoglimento della prima parte delle domande della Golderer — è costituito dall'accertamento della prestazione di lavoro oggettivamente giornalistico all'interno dell'impresa editoria L'Espresso (art. 1 contratto giornalisti).

È infatti essenziale per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro invocato la circostanza che la professionalità astratta attribuita dall'iscrizione si sia attuata — secondo lo schema del lavoro subordinato — nell'organizzazione dell'impresa giornalistica.

A tale prospettiva metodologica si è ispirata l'ordinanza del Tribunale che — di fronte alla disinvolta presa di posizione del Pretore — ha dichiarato indispensabile la prova sulla prestazione di lavoro giornalistico.

Detto questo, va precisato che l'appellata non ha invocato — quale contenuto della propria attività giornalistica — una attività redazionale indifferenziata ma — specificamente — un'attività di fotografa redattrice.

In altri termini non ha prospettato di avere svolto quelle generiche mansioni definite — nell'esperienza giurisprudenziale del settore — come « cucina redazionale » ma di avere collaborato con immagini fotografiche alla redazione del giornale.

Il Tribunale è convinto che anche l'attività fotografica come quella che si estrinseca in produzione di segni « altrettanto significativi del pensiero che la parola — può formare oggetto di attività giornalistica e quindi che anche l'attività di fotografo possa dar luogo ad una prestazione giornalistica a pieno titolo sussumibile sotto la nozione di attività redazionale. Va tuttavia ricordato che ciò è possibile — in armonia con la nozione di attività giornalistica come quella che consiste nell'elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri — solo a condizione che alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo a sé stante o come supporto significativo del discorso stesso (vd. in senso sostanzialmente identico Cass. 19 gennaio 1993, n. 626).

Orbene le prove acquisite escludono dalla prestazione della Golderer — qualità e caratteristiche del tipo descritto e cioè una opera di rielaborazione delle fotografie e di organizzazione delle stesse all'interno del discorso giornalistico e come parte di esso.

Il teste Casiraghi non testimonia su fatti ma esprime solo un giudizio, peraltro molto generico. Quando parla di fatti non sa dire in che cosa consistesse la cura e la gestione di fotografie commissionate ad altri o in che ambito le fotografie da lei effettuate si inserissero nel corpo del giornale e ne

costituissero una modalità espressiva. In un passo della sua deposizione si legge poi che l'aspetto giornalistico della produzione (fotografica) sarebbe consistito nella « produzione diretta » della Golderer, cosa che — invece come si è visto è in sé del tutto irrilevante. Insomma la teste ci dice che l'appellata faceva delle fotografie (e ciò è pacifico) ma non ci dice affatto — e ciò sarebbe stato essenziale — come ella rendesse l'immagine in sé, quale risultato dell'opera di riproduzione meccanica, funzionale al discorso del giornale ed in esso inserita come modalità espressiva dello stesso.

Meno ancora dice il teste Scifo e il teste Battistessa non va oltre una generica attribuzione alla Golderer di un ruolo di punto di riferimento tra fotografi esterni e redazione, senza chiarire il significato specifico di tale funzione di collegamento.

La necessità di questi dati anagrafici — non risultanti dalle prove — era tanto maggiore se si riflette sul fatto di quali risultano essere state le mansioni attribuite alla Golderer con l'Ordine di servizio 17 settembre 1980 che individua le mansioni ufficialmente attribuite all'appellata.

Quest'ordine — che corrisponde sicuramente, almeno per un certo periodo — a quanto la Golderer ha fatto, descrive una serie di mansioni di tipo amministrativo e non giornalistico in relazione alle quali fu applicato all'appellata il contratto poligrafici.

Il significato di questa notazione è duplice e in ogni senso sfavorevole all'appellata.

In primo luogo rigorosa avrebbe dovuto risultare la prova del « mutamento » oggettivo in senso giornalistico delle mansioni che nel documento sono state descritte (e sono state certamente svolte per un certo periodo) come di tipo amministrativo. Fino a quando si dice — da parte dei testi — che l'appellata era un punto di riferimento per i fotografi e che ella gestiva la materia fotografica nulla si dice a suo favore perché rientrava proprio nei compiti amministrativi descritti nel documento citato la gestione burocratica nell'archivio fotografie e la presa di contatto a livello amministrativo e burocratico del rapporto con i fotografi.

In secondo luogo, altre testimonianze — che rappresentano in un certo senso l'immagine speculare di quelle ora esaminate — escludono una modificazione oggettiva delle mansioni descritte nell'Ordine di servizio del 1980.

Si vedano in proposito le deposizioni Longo e De Bartolomeis secondo le quali la Golderer non ha modificato — nel corso del rapporto — l'oggetto delle proprie attività rimaste sempre nell'ambito di quelle amministrative descritte nell'ordine di servizio del 1980.

La conclusione — sfavorevole all'appellata — viene confermata da un'ulteriore considerazione (incidente peraltro in modo autonomo anche sulla domanda relativa alla giusta causa di dimissioni).

Anche successivamente al 1980 (data dell'Ordine di servizio di cui si è detto) vi fu una precisa presa di posizione dell'appellante (cfr. lettera del 15 ottobre 1985) che contestava che la Golderer potesse rivendicare, in ragione delle mansioni che affermava di svolgere, la qualifica di giornalista.

Ed allora — di fronte a questa contestazione — da un lato avrebbe dovuto essere ben precisa la prova dello svolgimento di mansioni di contenuto giornalistico e — comunque — ben precisa avrebbe dovuto essere — dall'altro lato — la prova che eventuali mansioni di tale tipo erano state costantemente accettate sì da determinare una modificazione consensuale oggettiva del precedente contenuto del contratto di lavoro.

Nulla di tutto questo.

Il rigetto della domanda di qualificazione del contratto come contratto di lavoro giornalistico comporta il rigetto dei capi di domanda che dipendono dall'accertamento negato.

Tra questi, quello relativo alle dimissioni per giusta causa. Giustamente l'appellante non ha riconosciuto alla Golderer la qualifica di giornalista e comunque non è possibile pensare ad una giusta causa che intervenga dopo circa due anni dalla negazione del diritto che si pretende esistente.

Conseguenziale è anche il rigetto della domanda di danno da mancato accesso alla carriera giornalistica.

Indipendente dalla questione sulla natura del contratto di lavoro (giornalistico o no) è la pretesa della Golderer di veder calcolati nella tredicesima e nel T.F.R. i compensi — a parte rispetto all'ordinaria retribuzione come impiegata — a lei corrisposti per l'attività di reperimento a favore dell'appellante di fotografie.

Ha certamente ragione l'appellante quando osserva che la Golderer — che ha invocato per una certa parte della domanda il contratto giornalisti — per questa seconda domanda invoca quello dei poligrafici.

Una cosa si ricava con sicurezza da questa prospettazione ed è che la fonte della pretesa non viene rinvenuta nel contratto giornalistico ma nel diverso contratto per il quale la Golderer fu assunta.

Senonché il contratto individuale e le mansioni proprie di questo descritte nel già ricordato ordine di servizio del 1980, riconfermato nel corso del rapporto, non contengono affatto la deduzione nel contenuto del contratto del dovere della Golderer di fornire tali fotografie e dell'appellante di retribuirle come dedotte nell'obbligazione originaria.

In queste circostanze e in carenza di prove specificamente dimostrative, si deve presumere che l'attività di reperimento di tali fotografie e la loro dazione al giornale corrispondesse ad una collaterale attività della Golderer accettata dall'appellante e retribuita a parte — come fu retribuita — in quanto prestata e senza conseguenze ulteriori.

La pretesa di veder computato il compenso nel T.F.R. e nelle tredicesime implicherebbe la prova rigorosa o che tale ulteriore attività era stata dedotta nel contratto originario o faceva parte di un altro contratto di lavoro subordinato (parallelo al primo).

Una tale prova manca e dunque è ragionevole presumere che — occasionata dal pregresso rapporto di lavoro subordinato — si sia svolta parallelamente una attività di lavoro autonomo come tale retribuita.

Anche tale capo di domanda va respinto.

L'assoluzione dell'appellante dalle domande comporterà ovviamente l'obbligo di restituzione da parte della Golderer all'appellante delle somme da questa erogate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si dichiarano compensate le spese dei due gradi.

P.Q.M. — In riforma della sentenza 27 ottobre 1990, n. 2706 Pretore di Milano:

- 1) assolve l'appellante dalla domanda;
- 2) dichiara totalmente compensate le spese di entrambi i gradi.

## FOTOREPORTER E ATTIVITÀ GIORNALISTICA

**L**a decisione in commento ri-propone l'annosa questione della natura giornalistica dell'attività di fotoreporter, inseguendosi in quell'ormai corposo filone giurisprudenziale compattamente orientato ad escluderne, in concreto, la sussistenza<sup>1</sup>.

Il Tribunale di Milano, in linea con le più recenti pronunce della Corte di Cassazione<sup>2</sup>, pur mostrandosi convinto che anche l'immagine fotografica può avere, se astrattamente considerata, una potenziale autonoma capacità informativa in senso giuridico, non riconosce come attività giornalistica la prestazione del fotoreporter, il quale, ancorché esegua in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla selezione delle stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo a sé stante o, quanto meno, di supporto all'informazione scritta.

Le immagini fotografiche possono pertanto assumere il significato di un vero e proprio « discorso » per immagini avente natura informativa, e non svolgere una mera funzione illustrativa, unicamente a condizione che il fotografo partecipi direttamente all'opera di selezione delle stesse, e quindi alla formazione del messaggio giornalistico, a nulla rilevando, in sé e per sé, che le immagini fotografiche siano state effettuate dal fotoreporter in piena autonomia operativa.

Ancora una volta la magistratura perviene dunque ad escludere la natura giornalistica dell'attività del fotografo percorrendo itinerari logico-argomentativi elaborati con specifico riguardo alla figura del cineoperatore, in relazione alla quale ha sovente attribuito centrale importanza alle operazioni di selezione e montaggio delle immagini filmate<sup>3</sup>.

L'estensione automatica di siffatti criteri alla categoria del fotoreporter si presta peraltro ad alcune critiche<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cass. 19 gennaio 1993, n. 626; Cass. 16 gennaio 1993, n. 536; Trib. Milano 20 marzo 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1020, con nota di Paola BELLOCCHI, per i riferimenti anteriori si rinvia alla nota a Trib. Modena 22 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 966.

<sup>2</sup> Si vedano in particolare Cass. 19 gennaio 1993, n. 626; Cass. 16 gennaio 1993, n. 536; Cass. 20 agosto 1987, n. 6969, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 782, con nota di G. LASORELLA.

<sup>3</sup> Cass. 26 settembre 1991, n. 10041; Cass. 7 luglio 1987, n. 5917; Cass. 23 aprile 1986, n. 2878; Cass. 3 dicembre 1985, n. 5855; Cass. 2 luglio 1985, n. 3998; Cass. 29 giugno 1984, n. 3849. Si discosta da questo orientamento sul punto Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, in cui si afferma che « le operazioni di selezione e di montaggio non costituiscono di per sé solo e in via esclusiva l'informazione; esse, invece, non

fanno ancora, entro certi limiti, perdere la natura di informazione alla ripresa originale. È questione di fatto e di limiti ». Nel prosieguo si precisa che le operazioni di selezione e montaggio valgono ad escludere la natura giornalistica solo se, ove effettuate da terzi, « abbiano costituito una così penetrante rielaborazione della ripresa da trasformarla pressoché integralmente ».

<sup>4</sup> Si vedano in particolare Giacomo LASORELLA, *Riflessioni in tema di capacità informativa dell'immagine fotografica*, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, p. 782; Maurizio PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile inattività dell'immagine*, in questa *Rivista*, 1986, p. 445; DALMASSO, *Nota a Trib. Sassari*, 19 novembre 1984, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1985, I, p. 506. Sui temi, strettamente collegati, della natura giornalistica dell'attività del fotoreporter e dell'autonoma capacità informativa dell'immagine fotografica, si vedano A. SAVINI, *L'immagine*

Se infatti le figure del cineoperatore e del fotoreporter presentano rilevanti aspetti di similitudine, trattandosi in ogni caso di operatori di un'informazione che si svolge per immagini, esse sono al contempo profondamente diverse. In particolare, detta diversità si coglie con riguardo alle caratteristiche specifiche dell'attività fotografica rispetto a quella della ripresa filmica o televisiva, e alle peculiarità dei prodotti di tali attività. La sequenza filmata, infatti, necessita generalmente dell'ulteriore intervento del montaggio, il quale vale ad armonizzare le immagini con il commento audio: in sede di montaggio, dunque, l'intrinseca capacità informativa delle immagini riprese con autonomia operativa dal cineoperatore, attraverso opportuni « tagli » e « ricuciture », può, in ipotesi, essere anche completamente stravolta nei suoi contenuti informativi. Di qui la proclamata essenzialità della partecipazione del cineoperatore alla fase di selezione, montaggio e, in genere, di elaborazione del materiale filmato, proprio in funzione dell'acquisizione di capacità informativa del materiale stesso.

Lo stesso però non può dirsi rispetto alla fotografia che « *eccettuato il caso marginale e qui non rilevante del "fotomontaggio", non subisce alcuna manomissione in grado di alterarne la capacità informativa, dal momento in cui viene scattata al momento in cui viene impaginata sul giornale. Tale capacità informativa, inoltre, resta integralmente attribuibila al suo autore* »<sup>5</sup>.

Ove si riconosca alla fotografia un'autonoma capacità informativa, e la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che l'immagine fotografica, anche singola, può, in astratto, avere una propria attitudine informativa autonoma, in senso giornalistico<sup>6</sup>, dovrebbe altresì riconoscersi che « *la selezione nulla toglie alla informatività dell'immagine, la quale costituisce una caratteristica intrinseca della stessa: se è pure un altro soggetto a selezionare le fotografie, il valore informativo della singola istantanea non viene minimamente alterato* »<sup>7</sup>.

Nessuno, del resto, ha mai revocato in dubbio che svolga attività di natura giornalistica il redattore o il collaboratore fisso che scriva più articoli sul medesimo argomento e lasci ad altri la scelta di quale pubblicare, ravvisandosi il profilo propriamente giornalistico della sua prestazione non nella partecipazione alla selezione del pezzo effettivamente pubblicato, ma solo nella elaborazione dello stesso.

Appare pertanto scarsamente condivisibile l'assunto che si legge nella sentenza in commento secondo cui « *alla realizzazione e produzione di im-*

e la fotografia nella disciplina giuridica, Cedam, 1989, pp. 155-162; CAPPAGLI, *Cinefotoreporter e giornalismo*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 421; Vittoria BROGGI, *I telecineoperatori sono giornalisti?*, in *Riv. amm.*, 1984, p. 343; Maurizio PEDRAZZA GORLERO, *La riproduzione di immagini per organi di informazione come attività giornalistica*, in *Giur. cost.*, I, p. 1759; Giovanni CASTIGLIONE, *Fotoreporter e giornalista: parificazione professionale?*, in *T.A.R.*, 1981, II, p. 396; Leopoldo MERCURI, *Informatore reporter e cronista visivo: due nuove figure*

di giornalisti, in *Giur. it.*, 1981, II, 224; Carlo GESSA, *Professione giornalistica e informazione a mezzo di immagini: a proposito di un preteso contrasto tra legge e regolamento professionale*, in *Dir. radiodiff.*, 1981, p. 533; Rita DELLA LENA, *Telecine-foto operatori e iscrizione all'albo dei giornalisti*, in *Temi rom.*, 1981, IV, p. 362.

<sup>5</sup> Giacomo LASORELLA, *ibidem*.

<sup>6</sup> Cfr. la già citata Cass. 19 gennaio 1993, n. 626, espressamente richiamata dalla stessa sentenza in commento.

<sup>7</sup> Giacomo LASORELLA, *ibidem*.

*magini fotografiche* » deve indefettibilmente accompagnarsi un'opera di « *selezione* » e, addirittura, « *di rielaborazione delle fotografie* » stesse. Né sembra fondato l'assunto, che pure si legge tra le righe della pronuncia in oggetto, secondo cui un discorso informativo costituito attraverso il mezzo fotografico debba svolgersi necessariamente attraverso una serie di immagini e non attraverso una singola fotografia. « Ciascuna fotografia, come un quadro, è, per definizione, un'opera compiuta, che non rinvia — come in un filmato — ad un'altra immagine per essere completata. È dunque ben possibile che un messaggio informativo derivi dalla disposizione in sequenza di più fotografie, ma è almeno altrettanto possibile il contrario »<sup>8</sup>.

La principale critica che deve dunque muoversi al sopra richiamato orientamento giurisprudenziale è di attuare, attraverso l'applicazione di criteri sostanzialmente omogenei a figure che omogenee non sono, e mai potranno esserlo, una discriminazione tra fotoreporter e cineoperatori che non trova fondamento nella legge, e in particolare nel regolamento professionale<sup>9</sup>, il quale all'art. 34, anche dopo la recente modifica operata dal d.P.R. 21 settembre 1993, n. 384<sup>10</sup>, continua a fare indiscriminatamente riferimento a « *telecinefoto operatori per organi di informazione* », che svolgono un'attività giornalistica « *attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa* ».

ENRICO BANCHERO

---

<sup>8</sup> Giacomo LASORELLA, *ibidem*.

<sup>9</sup> Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, adottato con d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, mo-

dificato dal d.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 e dal d.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.

<sup>10</sup> In *G.U.* n. 230 del 30 settembre 1993, nonché in questa *Rivista*, 1993, p. 1154.